

INCENERITORE: che fine ha fatto la Convenzione?

Il 16 agosto 2006, in occasione dell'incontro con alcuni membri della Giunta provinciale di Trento (Dellai, Gilmozzi e Grisenti) sulle politiche di gestione dei rifiuti, le associazioni ambientaliste chiesero spiegazioni sulla mancata stesura e approvazione della "convenzione" tra i 223 comuni trentini, strumento necessario – secondo quanto stabilito dal Testo Unico in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinanti – per poter provvedere alle fasi del servizio di gestione dei rifiuti urbani inerenti il trattamento e lo smaltimento, "ivi comprese la realizzazione e la gestione degli impianti necessari" (articolo 72, comma 1).

In quella sede ci fu risposto che in breve tempo sarebbe stato predisposto il testo da sottoporre all'esame delle amministrazioni comunali.

Dopo 26 mesi di quella convenzione non c'è traccia, come ci è stato confermato dagli uffici del Consorzio dei Comuni Trentini.

Ma perché è tanto importante questa convenzione?

L'intesa tra i Comuni deve individuare "il comune capofila, l'assetto proprietario relativo ai predetti impianti", definire le "modalità di determinazione della quota di tariffa relativa allo smaltimento con recupero energetico, assicurando comunque la copertura dei costi di esercizio ivi compresi gli oneri di ammortamento" (art. 72, comma 2), ma anche stabilire le modalità di smaltimento – nelle discariche esistenti – delle scorie prodotte dall'impianto "in misura proporzionale ai rifiuti urbani prodotti sul proprio territorio al netto delle raccolte differenziate" (art. 72, comma 9).

L'assenza della convenzione lascia irrisolte, dunque, alcune fondamentali problematiche legate alla fase finale dello smaltimento dei rifiuti.

Cosa succede in mancanza della convenzione?

La normativa in materia prevede che "fino alla stipulazione della convenzione...alle attività di costruzione e di gestione dell'impianto ...la cui localizzazione è prevista nel territorio del comune di Trento, provvede transitoriamente il medesimo comune con le modalità disciplinate dalla vigente normativa in materia di servizi pubblici locali ovvero di lavori pubblici, ivi compreso il sistema della finanza di progetto" (art. 72, comma 7 bis). Il Consiglio Provinciale, in una delle svariate modifiche al Testo unico, aveva fissato al 31 dicembre 2008 la data ultima per la firma della convenzione (art. 72, comma 5).

Ma chi dovrebbe promuovere la stesura della Convenzione, predisporre una bozza, farla esaminare ed eventualmente approvare dai 223 Consigli Comunali del Trentino? Il Comune di Trento, il Consorzio dei Comuni, un comitato di cittadini, le associazioni ambientaliste???

In realtà sappiamo che ci sono "ottimi motivi" per ritardare il più possibile la stesura e l'approvazione dell'intesa tra comuni.

Predisporre la convenzione vorrebbe dire riaprire - ma forse sarebbe più corretto dire aprire per la prima volta - il confronto con le amministrazioni comunali, anche con quelle dichiaratamente contrarie alla realizzazione dell'inceneritore, anche con quelle virtuose che hanno raggiunto quote straordinarie di raccolta differenziata, ben oltre il 65% fissato dalla PAT. E questo vorrebbe dire rimettere in discussione la necessità, la sostenibilità economica, ambientale e sanitaria di un impianto di incenerimento, ovvero "sconfessare" le politiche provinciali dei rifiuti.

Agli amministratori provinciali conviene avere, fin quando è possibile, un unico e fedele interlocutore, il Comune di Trento, in modo da non incontrare ostacoli prima dell'appalto dell'inceneritore. Partiti i

lavori, anche i comuni “riottosi” non potranno che adeguarsi alle scelte compiute dal comune capoluogo e dalla Giunta provinciale. E pensare che il Consiglio delle Autonomie nelle osservazioni al Terzo Aggiornamento del Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti (17 agosto 2006) aveva auspicato “il coinvolgimento costante e diretto degli Enti locali al processo di realizzazione e gestione dell’inceneritore”!

Agli amministratori provinciali basta aspettare ancora qualche settimana, fino alla fine dell’anno, per poter “togliere” ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti.

Il comma 5 dell’articolo 72 del Testo Unico stabilisce, infatti, che in caso di ritardi o inadempienze da parte dei comuni, compresa la mancata approvazione della Convenzione, dal 1 gennaio 2009, la Giunta provinciale provvederà “in via sostitutiva” ad assicurare la “tempestività nella progettazione e realizzazione degli impianti previsti”.

Salvatore Ferrari